

ACCORDO AZIENDALE IN JOB SPA
Accordo integrativo aziendale dipendenti assunti ai sensi del D.Lgs. 276/03

Il giorno 4 Luglio 2012, a Roma, presso la sede di Ebitemp in Corso Vittorio Emanuele II n. 269, si sono incontrati

la società:

In Job S.p.A., nelle persone di Carlo De Paoli, Presidente e Daniele Randazzo, Responsabile Area Legale e Sindacale,

di seguito *In Job*

le OO.SS.:

Felsa CISL, nelle persone dei Segretari Nazionali Silvia Degl'Innocenti e Fabio Benintendi;

Nidil CGIL, nella persona del Segretario Generale Filomena Trizio e del Segretario Nazionale Andrea Borghesi;

UIL Tem.p@, nella persona del Segretario Generale Magda Maurelli e dei Segretari Nazionali Luca Febo e Massimo Servello;

di seguito OO.SS.

Premesso:

- che in questa particolare situazione socio-economica che determina incertezza nella stabilità dei rapporti di lavoro, *In Job* intende promuovere la *flessibilità sana* garantendo trasparenza, professionalità e il pieno rispetto delle normative vigenti con l'obiettivo di creare un rapporto di solida fiducia e di rafforzare la propria valenza datoriale in ottica di continuità dei rapporti di lavoro;
- che in tale contesto e a titolo sperimentale, si stipula il presente accordo avente per oggetto l'integrazione del vigente CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro del 24 Luglio 2008;
- che *In Job* intende attivare a favore del personale assunto in forza del sopracitato CCNL attività di consulenza professionale, un sistema premiante, servizi alla persona e incentivi di accesso alla bilateralità di settore.
- che la sperimentazione avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Si conviene:

Art. 1 – Sfera di applicazione

Il presente accordo disciplina il rapporto di lavoro tra *In Job* e il personale assunto ex D.Lgs. 276/03 cui si applica il CCNL di categoria del 24 Luglio 2008.

Art. 2 – Consulenza professionale

La consulenza professionale si propone l'obiettivo di far acquisire le competenze necessarie per una efficace impiegabilità e per favorire la crescita professionale.

In Job svolge per tutti i soggetti identificati all'art. 1 una attività strutturata nei seguenti punti:

- a) aggiornamento curriculum vitae
- b) orientamento professionale
- c) attività formative professionalizzanti
- d) supporto nella ricerca di nuovi incarichi in caso di fine missione

Inoltre, *In Job* per tutti i soggetti identificati all'art. 1, assunti in forza di un contratto a tempo indeterminato, svolge le seguenti ulteriori attività:

- e) definizione percorsi di carriera
- f) bilancio delle competenze

Le attività di consulenza hanno lo scopo di ridurre al minimo i periodi di non occupazione tra un incarico e l'altro con attività formative e tutoria personalizzata.

Art. 3 – Sistema premiante

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 del CCNL di categoria, ossia che al lavoratore è corrisposto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata dalla stessa, al fine di incentivare senso di appartenenza, impegno e professionalità *In Job* eroga un premio annuo globale di 500€ lordi riferito a un rapporto di lavoro a tempo pieno, da corrispondersi con la retribuzione del mese di marzo di ogni anno in presenza dei seguenti requisiti:

- a) essere in forza alla data di erogazione;
- b) non essere dimissionario;
- c) aver maturato almeno 12 mesi di anzianità lavorativa al 31 dicembre dell'anno precedente la data di erogazione, in forza di un contratto a tempo indeterminato o qualora il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato.

Il periodo utile alla maturazione del premio è da intendersi quello compreso esclusivamente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno. La prima annualità è da intendersi con decorrenza del 1 gennaio 2012.

L'importo del premio è proporzionalmente ridotto in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale e/o qualora il dipendente sia stato posto in disponibilità, per un periodo pari o superiore ad un mese, ex art. 27 del CCNL di categoria.

Nel caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato in corso d'anno, l'importo del premio è proporzionato al periodo di lavoro svolto a tempo indeterminato.

L'erogazione del premio potrà essere sospesa sino alla definizione e chiusura di procedimenti disciplinari per i quali si possa prevedere l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 44, comma 5 lett. d) del CCNL di categoria, e in conseguenza dell'applicazione della sanzione di cui sopra a chiusura del procedimento disciplinare, potrà eventualmente essere annullata.

Art. 4 – Servizi alla persona

Il personale di cui all'art. 1 del presente accordo ha facoltà di:

- a) ricevere gratuitamente la carta nominativa ricaricabile, dotata di coordinate IBAN, che consente di gestire operazioni bancarie senza conto corrente e sulla quale *In Job* verserà gli emolumenti; eventuali costi di gestione – in costanza di rapporto di lavoro – saranno a carico di *In Job*.
- b) accedere alle convenzioni sottoscritte con i C.A.F. delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per l'assistenza fiscale utile alla compilazione del mod. 730.

Inoltre, *In Job* si fa carico delle spese relative l'assistenza fiscale per la compilazione del mod. 730 sostenute dal personale di cui all'art. 1 del presente accordo assunto con contratto a tempo indeterminato.

In Job si attiverà, inoltre, per la promozione di convenzioni d'acquisto agevolato da offrire al proprio personale con particolare attenzione ai beni di consumo e ai prodotti di prima necessità.

Art. 5 - Bilateralità di settore

In Job si impegna a promuovere la bilateralità di sistema, in particolare le prestazioni previste da Ebitemp, Formatemp e Fontemp.

Al fine di promuovere la più ampia e completa informazione e adesione alla previdenza complementare Fontemp, *In Job*, a titolo promozionale e per la durata di un anno, provvede all'adesione generalizzata dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e a quelli assunti a tempo determinato al raggiungimento di 3 mesi di

anzianità lavorativa. Tale adesione si concretizzerà esclusivamente attraverso la quota dell'1% di competenza di *In Job* come previsto dal regolamento del fondo.

Inoltre, *In Job* si impegna a versare una somma di 100€ *una tantum* al fondo di previdenza sulla posizione individuale dei soggetti di cui all'art. 1 assunti a tempo indeterminato che hanno aderito a Fontemp individualmente, o che aderiscano nel corso dell'adesione promozionale.

Art. 6 – Obblighi di informazione

In Job si impegna a consegnare a ciascun dipendente copia del presente accordo e a darne la massima pubblicità sia presso le proprie sedi sia sul web.

Parimenti, le OO.SS. firmatarie daranno notizia del presente accordo a tutti i dipendenti in somministrazione attraverso assemblee da realizzarsi secondo le modalità di legge e di contratto collettivo.

Art. 7 – Monitoraggio

Le parti si incontreranno regolarmente ogni sei mesi per il monitoraggio delle azioni e attività, a partire da febbraio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Job S.p.A.



Felsa CISL



Nidil CGIL



UIL Tem.p@

